



**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Monza, 10 Dicembre 2015

ACCONTO IVA 2015

Scade il **28 dicembre** il versamento dell'acconto IVA per il 2015, atteso che il termine di legge del 27 dicembre cade di domenica. L'acconto IVA 2015 è un versamento dovuto da titolari di partita Iva a patto che il dovuto superi la cifra di **103,29 euro**. Il calcolo può essere effettuato con metodo storico, analitico o previsionale.

Entro il 28 dicembre i contribuenti titolari di partita IVA devono procedere al calcolo ed all'eventuale versamento dell'acconto IVA per l'anno di imposta 2015. Nella Tavola che segue si riportano le modalità di determinazione dell'acconto IVA.

Metodi di determinazione dell'acconto

Metodo	Determinazione
Storico	Sulla base della situazione verificata l'anno precedente
Analitico "effettivo"	<ul style="list-style-type: none">o Sulla base delle operazioni annotate dal 1° al 20 dicembre 2015, per i contribuenti mensili, o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2015, per i contribuenti trimestrali
Previsionale	Sulla base dell'IVA a debito (o a credito) che si presume di ottenere nel mese di dicembre 2015, per i contribuenti mensili, nel quarto trimestre 2015, per i contribuenti trimestrali



Il contribuente può scegliere la procedura di calcolo che risulti a lui più conveniente. Esiste un ulteriore metodo riservato a società operanti in settori precisi (art. 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311), come meglio indicato nell'apposito paragrafo.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'eventuale versamento in oggetto tutti i contribuenti titolari di partita IVA, compresi quindi i soggetti residenti all'estero, ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, e gli eredi che continuano l'esercizio dell'attività del contribuente deceduto.

Soggetti esonerati

L'acconto non è in ogni caso dovuto qualora risulti inferiore ad Euro 103,29 e sono esonerati in linea generale dal versamento in questione i soggetti indicati nella Tavola che segue.

Soggetti esonerati dal versamento acconto IVA per il 2015
➤ I soggetti che determinano un acconto dovuto inferiore ad euro 103,29
➤ I soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015
➤ I contribuenti soggetti al regime fiscale agevolato (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014).
➤ I contribuenti c.d. minimi.
➤ I soggetti che risultavano a credito nella liquidazione dell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente (2014).
➤ I soggetti con un IVA a debito risultante dal mese di dicembre 2015/quarto trimestre 2015 inferiore a 117,38 Euro (e che quindi dovrebbero versare meno di euro 103,29).
➤ I soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 117,38 Euro (e che quindi dovrebbero versare meno di euro 103,29).
➤ I contribuenti che hanno effettuato nel corso dell'anno esclusivamente operazioni esenti o non imponibili – tale esonero non si applica nei casi di registrazione di



<p>operazioni intracomunitarie, per alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile o per l'acquisto di oro e argento, avvenuti con il metodo del "reverse charge" (Ris . 28 novembre 2002, n. 375/E).</p>
<p>➤ I contribuenti che hanno cessato l'attività ante 1° dicembre (mensili) o del 1° ottobre (trimestrali) 2015.</p>
<p>➤ I soggetti che applicando il metodo "analitico" della liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risultano con un'eccedenza a credito.</p>
<p>➤ I soggetti produttori agricoli esonerati dagli obblighi delle scritture contabili, ossia con un volume d'affari non superiore ad Euro 7.000,00, nonché i produttori agricoli che operano in base al regime speciale, a norma dell'art. 34, primo comma, del D.P.R. 633/1972 con la forfetizzazione dell'IVA dovuta.</p>
<p>➤ I contribuenti esercenti attività di spettacolo, gioco ed intrattenimento di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 con la forfetizzazione dell'IVA dovuta</p>
<p>➤ I soggetti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti.</p>
<p>➤ Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/91</p>
<p>➤ Gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili) che non abbiano effettuato successivamente alcuna operazione rilevante ai fini IVA.</p>

Metodo storico

La determinazione dell'acconto sulla base del "dato storico" consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente. La base di riferimento è quindi commisurata all'ammontare dell'IVA a debito risultante:



- dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre dell'anno precedente, per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre dell'anno precedente, per i contribuenti trimestrali "speciali" o "per natura" (di cui all'art. 74 co. 4 del DPR 633/72);
- dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente, per i contribuenti trimestrali "per opzione" (di cui all'art. 7 del DPR 542/99).

Metodo analitico o "effettivo"

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è stato previsto un ulteriore criterio basato su "dati reali", considerando l'imposta relativa alle operazioni effettuate fino alla data del 20.12 dell'anno. Tale metodo, al fine di determinare l'IVA relativa alle operazioni effettuate, deve tener conto non solo dell'imposta afferente le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (C.M. 11.12.93 n. 40).

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la possibilità di adottare il "metodo previsionale", che consente di calcolare l'acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento.

Modalità di versamento

L'acconto IVA deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a 103,29 euro (art. 6 co. 4 della L. 405/90) e non può essere rateizzato (art. 20 co. 1 del DLgs. 241/97). Per il versamento degli acconti, tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 con il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali e 6013 per i contribuenti mensili.

Termine di versamento dell'acconto e sanzioni penali

Il **28 dicembre 2015**, rappresenta il termine ultimo per il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione IVA relativa al 2014 per non incorrere nelle sanzioni penali nel caso in cui il debito d'imposta superi Euro 250.000. Infatti l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato a decorrere dal 22.10.2015 (art. 8 Dlgs. 24.9.2015, n. 158) prevede che " E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".



Procedure telematiche di versamento

Il versamento dell'acconto IVA deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, tramite una delle seguenti procedure:

- "F24 on line", con addebito sul proprio conto corrente;
- "F24 cumulativo", riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito sui relativi conti correnti o sul conto corrente dell'intermediario medesimo;
- Sistemi di home banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane S.p.A.

Sanzioni

Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo (art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97).

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non effettuano il versamento entro il termine del 29.12 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). In caso di ravvedimento per tardivo versamento sono dovuti solo gli interessi legali per il periodo di ritardo e la relativa sanzione ridotta, che varia a seconda del termine entro il quale avviene il ravvedimento.

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono i seguenti:

- "8904", per la sanzione;
- "1991", per gli interessi legali (ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2007 n. 109). I suddetti codici sono da indicare nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo "anno di riferimento" deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.